

**LA PREVIDENZA DEI LIBERI PROFESSIONISTI.
UN FOCUS PARTICOLARE SULL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEI
GEOMETRI LAVORATORI DIPENDENTI, ANCHE ALLA LUCE DELLA PIÙ
RECENTE GIURISPRUDENZA (CASS. N. 5375/2019) E IN UNA
PROSPETTIVA *DE IURE CONDENDO* della dott.ssa Marilena Parente**

Sommario

1. Preambolo.....	- 2 -
2. Inquadramento costituzionale.....	- 2 -
3. Disciplina europea.....	- 3 -
4. Disciplina nazionale.....	- 3 -
4.1 I requisiti della continuità e della esclusività dell'esercizio della professione.	- 4 -
4.2 I limiti all'autonomia normativa degli enti previdenziali nelle norme di riferimento	- 5 -
5 I limiti all'autonomia degli enti di previdenza privatizzati nella giurisprudenza....	- 7 -
5.1. La sentenza della Corte di Cassazione n. 5375/2019 e la categoria degli " <i>iscritti facoltativi</i> ".	- 8 -
6. Conclusioni	- 9 -
7 Prospettive <i>de iure condendo</i>	- 10 -

LA PREVIDENZA DEI LIBERI PROFESSIONISTI: UN *FOCUS* PARTICOLARE SULL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEI GEOMETRI LAVORATORI DIPENDENTI, ANCHE ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA (CASS. N. 5375/2019).

1. Preambolo.

Il titolo dell'articolo sembra contenere una contraddizione in termini, laddove fa riferimento da un lato alla "*libera*" professione e dall'altro al lavoro "*subordinato*".

Invero, come spesso accade, la questione è ben più complessa di quanto non appaia.

Allo scopo di fare chiarezza sull'argomento, sarà necessario attraversarlo con la lente di ingrandimento dei riferimenti normativi e giurisprudenziali, percorrendo vie anche piuttosto impervie, prima di giungere a delineare finalmente un panorama di più chiara comprensione.

2. Inquadramento costituzionale.

L'art. 38 della nostra Carta Costituzionale dispone, fra l'altro, quanto segue: *"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. [...] Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato"*.

La previdenza sociale, nata spontaneamente già sul finire del 1800 e divenuta obbligatoria, in particolare, con le leggi fasciste degli anni trenta, riceve una consacrazione nella Carta fondamentale. In linea con il dettato costituzionale, le cosiddette prestazioni IVS, ovvero le prestazioni per l'Invalidità e la Vecchiaia nonché quelle a favore dei Superstiti dei lavoratori¹ sono tuttora garantite da enti di previdenza obbligatoria,² *predisposti o integrati dallo Stato*, siano essi pubblici, privatizzati³ o privati.⁴ Proprio con riguardo agli enti di previdenza privatizzati o privati, la Corte Costituzionale⁵ ha più volte ribadito la rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale.

¹ Pensione di reversibilità.

² La previdenza di primo pilastro.

³ Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

⁴ Costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

⁵ Su tutte: Corte Cost. 15/1999 e 248/1999.

3. Disciplina europea.

A livello di normativa europea (concorrente), in attuazione del principio di libera circolazione e stabilimento, già sancito con il trattato di Roma del 1957,⁶ è stata emanata la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Benché, al punto 1 dei *considerata* premessi all'articolato della citata direttiva, venga sancita *la facoltà per il cittadino europeo di esercitare la professione, come lavoratore autonomo o subordinato, in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la relativa qualifica professionale*, purtuttavia, al punto 38 delle medesime premesse si afferma che *"Le disposizioni della presente direttiva non limitano la competenza degli Stati membri riguardo all'organizzazione del loro regime nazionale di previdenza sociale e la fissazione delle attività che vanno esercitate nel quadro di tale regime"*.

La direttiva prefata non va, quindi, ad incidere sul regime di imposizione contributiva dei redditi dei cittadini europei, lasciando ai singoli Stati la competenza in materia.

Anche allorché il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della medesima direttiva 2005/36/CE dispone per il cittadino europeo, al verificarsi di determinate condizioni, l'obbligo d'iscrizione all'Albo di riferimento, tale prescrizione, per espressa disposizione normativa, *"non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria"*.⁷

4. Disciplina nazionale.

Orbene, considerato che nulla impone a livello previdenziale la normativa unionale, occorre quindi addentrarsi nella disciplina nazionale specifica della previdenza riservata ai geometri.

La delicatezza della problematica risiede con tutta probabilità nel fatto che l'esercizio di un'attività dai connotati precipui di una professione ordinistica dovrebbe essere *"libero"* piuttosto che *"dipendente"*. Ma continuiamo a risalire il percorso cognitivo attraverso i dovuti *steps* esegetici.

In concreto, qualora i geometri, in veste di lavoratori dipendenti, pur in possesso di un diploma di geometra e benché iscritti al relativo Albo, non svolgano in alcun modo la professione di geometra, *nulla quaestio*: il loro reddito sarà percorso previdenzialmente dall'Inps-Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Ma l'argomento si complica ampiamente nel caso, non poco frequente peraltro, di lavoratori subordinati in possesso del diploma di geometra, iscritti al relativo Albo, che esercitano la professione di geometri.

⁶ Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato di Roma, istitutivo della comunità europea.

⁷ Art. 13, comma 4, cit. d.lgs.

Per comprendere a quale obbligo previdenziale debbano conformarsi tali lavoratori, di seguito analizzeremo la disciplina previdenziale vigente in materia.

4.1 I requisiti della continuità e della esclusività dell'esercizio della professione.

In relazione alla valenza dei requisiti della continuità e della esclusività dell'esercizio della professione ai fini dell'inquadramento previdenziale, occorre considerare le norme primarie istitutive della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (di seguito: "CIPAG" o anche solo "Cassa") nonché le disposizioni statutarie della stessa Cassa.

In particolare, la legge 20 ottobre 1982, n. 773, recante "*Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri*", all'art. 22,⁸ recita:

"L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale".

Al medesimo riguardo, l'art. 5 dello Statuto Cipag, approvato con D.M. 27/02/2003, difformemente statuisce l'obbligo di iscrizione e contribuzione per tutti i geometri iscritti all'Albo, che esercitino, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.

La citata Cassa è ente di previdenza obbligatoria. Essa fu istituita nel 1955,⁹ come ente pubblico e trasformato in associazione di diritto privato dal 1° gennaio 1995.¹⁰ La Cassa è, altresì, soggetta al controllo della Corte dei Conti, per espressa disposizione di legge.¹¹

A una prima disamina delle fonti citate, allo scopo di risolverne l'antinomia, in applicazione del principio gerarchico, sembrerebbe necessario ritenere prevalente la norma di legge di rango superiore rispetto a quella statutaria, ancorché approvata con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.¹²

Non sfugge, tuttavia, al lettore più attento la necessità di tenere nella giusta considerazione il complessivo panorama normativo di riferimento degli enti di

⁸ Come modificato dalla legge 4 agosto 1990, n. 236.

⁹ Con la legge 24 ottobre 1955, n. 990, recante *Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri*.

¹⁰ Ai sensi del prefato d.lgs. 509/1994, emanato in attuazione della delega per il riordino o la soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, secondo il disposto dell'art. 1, comma 32, della legge n. 537/93.

¹¹ Ex art. 3, comma 5, del medesimo decreto legislativo di privatizzazione.

¹² Citato D.M. 27/02/2003.

previdenza obbligatoria privatizzati: la prefata legge n. 773/1982, infatti, benché non abrogata, costituiva l'assetto normativo della Cassa, anteriormente alla privatizzazione, che ha conferito, invece, all'Ente stesso una vigilata autonomia normativa.

Ed effettivamente, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 509/94,¹³ dispone che *"Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta"*, sotto la vigilanza esercitata¹⁴ *"dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,¹⁵ dal Ministero del tesoro,¹⁶ nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1".¹⁷*

Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che *"Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:*

- a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;*
- b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti."*

Appare, quindi, incontestabile che gli enti privatizzati siano dotati di ampi poteri di autonomia non solo *"gestionale, organizzativa e contabile"*, ma anche normativa con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni erogate.

Il nodo della questione è stabilire fin dove possa spingersi tale autonomia normativa.

4.2 I limiti all'autonomia normativa degli enti previdenziali nelle norme di riferimento

L'art. 1, co. 3, del pluricitato d.lgs. 509/1994, sancisce un necessario e vitale *continuum* storico fra i neonati enti privatizzati e i loro antenati enti pubblici, disponendo che *"Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione"*.

L'originaria stesura dell'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, inoltre, consentiva agli enti di previdenza obbligatoria privatizzati di adottare *"provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata"*, sottacendo ogni riferimento alle leggi istitutive.

¹³ Emanato in attuazione della delega per il riordino o la soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, secondo il disposto dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 537/93.

¹⁴ Ai sensi del successivo articolo 3, comma 1, l.cit.

¹⁵ Oggi: *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*.

¹⁶ Oggi: *Ministero dell'economia e delle finanze*.

¹⁷ Leggasi: il Ministero della Giustizia per la Cassa notarile e la Cassa Forense.

La novellata versione dell'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che *"sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata"*.

A prescindere, quindi, dal conferimento di specifici poteri nelle norme di rango primario,¹⁸ gli enti previdenziali privatizzati, dunque, potevano adottare deliberazioni su contributi e prestazioni e, a seguito della novella del 2006, oggi devono adottare i provvedimenti – non più espressamente specificati - necessari alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine.

Nella stessa direzione interviene, altresì, l'art. 24, comma 24, della legge n. 214 del 2011, che, sempre allo scopo di *"assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni"*, attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere-dovere di adottare *"misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquant'anni"*.

A dare maggior forza alla disposizione citata di cui al c.d. "comma 763" (e, *de facto*, nell'intento di arginare lo straripante contenzioso in materia) sovviene anche l'interpretazione autentica del disposto recata dall'art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: *"L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine"*.

Ciò posto, sembrerebbe delinearsi un quadro di autonomia normativa recato, in prima battuta, dal decreto di privatizzazione e inerente il *quantum* e il *quomodo* della contribuzione e delle prestazioni e, successivamente, ampliato dal legislatore in modo tuttavia strettamente connesso alle risultanze contabili.

Ma, in ogni caso - al di là delle innovazioni normative in tema di autonomia provvedimentale - dovrebbe ragionevolmente restare non intaccato il principio fondamentale recato dallo stesso decreto di privatizzazione (il pluricitato d.lgs. n. 509/1994), che, da un lato, conferisce l'autonomia normativa agli enti privatizzati e, dall'altro, all'art. 1, co. 3, impone agli stessi di continuare a *"svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione"*.

Sembrerebbe, pertanto, interdetta all'autonomia degli enti una diversa configurazione della platea contributiva e, quindi, una qualsivoglia diversa articolazione dell'*an* contributivo, quale potrebbe essere la scelta operata dalla

¹⁸ Diversamente, il soprariportato art. 3 co. 2, del d.lgs. n. 509/1994 contempla "le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti".

CIPAG di estendere l'obbligo contributivo ai geometri che svolgano la propria attività libero professionale senza continuità né esclusività, anche se posta in essere in ragione di una migliore tenuta finanziaria della Cassa.

Al riguardo, si ricorda che anche la legge 20 ottobre 1982, n. 773, all'art. 22, non solo prevede l'iscrizione obbligatoria per i soli geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità e purché non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria; ma, al secondo comma del medesimo art. 22, fugando ogni dubbio sulla possibilità (peraltro, ragionevole) di una contribuzione previdenziale diversificata in base ai redditi di diversa provenienza, altresì dispone: *"L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale"*.

5 I limiti all'autonomia degli enti di previdenza privatizzati nella giurisprudenza

L'autonomia normativa degli enti *de quibus* è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione¹⁹ che ha affermato che *"In materia di trattamento previdenziale, le casse privatizzate, nell'esercizio della propria autonomia, possono derogare o abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni."*,²⁰ in ragione di una privatizzazione, che muta il contesto normativo di riferimento scendendo dal rango della norma primaria, a cui resta la custodia dei principi generali e fondamentali in materia, al rango della normazione secondaria di tipo statutario e regolamentare, affidata all'ente privatizzato.

Analogamente opinando, infatti, il Consiglio di Stato,²¹ nell'attribuire *"natura pubblica"* alle Casse di previdenza obbligatoria,²² in quanto delegate allo svolgimento di compiti propri dello Stato,²³ riconosce loro un *"potere normativo secondario o, altrimenti, il potere di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi"*. Siffatto potere, ai sensi dell'art. 3, co. 2 del d.lgs. 509/1994, si estrinseca principalmente nell'adozione, integrazione e modificazione di statuti e regolamenti, ispirati però ai principi stabiliti in seno al medesimo decreto di privatizzazione e ferma restando, altresì, l'obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione.

¹⁹ Cass. n. 12209/2011.

²⁰ Conformemente anche: Cass. 32595/2018; Cass. n. 24202/2009; Cass. n. 25212/2009; Cass. n. 7010/2005.

²¹ Cfr.: Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/11/2012 n° 6014, benché con specifico riferimento alle autorità indipendenti, ma nel corpo di un'analisi estesa anche alle Casse di previdenza.

²² Natura che, come ormai unanimemente riconosciuto, riveste una connotazione dinamica e mutevole, a seconda degli scenari considerati.

²³ Dalla funzione impositiva della contribuzione previdenziale alla erogazione dei trattamenti IVS.

E ancora il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la pronuncia del 1° ottobre 2014, n. 4882,²⁴ nel riconoscere alla Cassa la capacità e l'autonomia negoziale proprie di un soggetto dotato di personalità giuridica privata, ne ha nel contempo rinvenuto il limite nel carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza.²⁵

Ciò posto, la Suprema Corte di Cassazione²⁶ ha più volte sentenziato che l'obbligo d'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i geometri deve essere subordinato al requisito della continuità dell'esercizio professionale, come richiesto dall'art. 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773,²⁷ in netto contrasto con quanto stabilito dallo Statuto dell'Ente, che prevede, invece, l'obbligo della iscrizione per tutti i geometri iscritti all'Albo, che esercitano, *anche senza carattere di continuità ed esclusività*, la libera professione.

Con la sentenza 7 luglio 2017, n. 16837, la Suprema Corte ha ribadito di non volersi discostare dal pregresso e costante filone interpretativo giurisprudenziale, ribadendo che affinché la Cassa geometri possa richiedere una contribuzione previdenziale, iscrivendo obbligatoriamente un soggetto titolare del diploma di geometra, occorre che essa stessa comprovi l'esercizio della professione con carattere di continuità.

Similmente ed efficacemente, il Tribunale di Milano, in data 8.10.2015 (RGL 6302/15), ha sentenziato: *"Nel corpo della norma non c'è elemento alcuno che consenta di affermare che alle Casse sia stato attribuito il potere di liberamente modificare i presupposti giuridici e fattuali dai quali deriva l'obbligatorietà dell'iscrizione"*.

5.1. La sentenza della Corte di Cassazione n. 5375/2019 e la categoria degli "iscritti facoltativi"

Da ultimo la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 22/02/2019 n. 5375, ha ulteriormente ed ancora più incisivamente chiarito che l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati può esprimersi esclusivamente in quegli spazi di *"sostanziale delegificazione"* declinati dalle norme di privatizzazione (ossia dal predetto d.lgs n. 509 del 1994, art. 2): la variazione delle aliquote contributive, nonché nella riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Detta autonomia non può viceversa spingersi a ridefinire le categorie dei professionisti soggetti all'iscrizione alla Cassa stessa, eliminando la categoria degli *"iscritti facoltativi"*, delineata all'art. 22, comma 2, L. n. 773/1982, ovvero *"i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di*

²⁴ Fattispecie relativa alla Cassa dei ragionieri e periti commerciali.

²⁵ Conformemente: Consiglio di Stato, sez. VI, 28 novembre 2012, n. 6014.

²⁶ Cass. n. 15815/2001, Cass. n. 3911/2002, Cass. n. 1305/2013.

²⁷ Come modificato dalla legge 4 agosto 1990, n. 236.

diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale".

6. Conclusioni

Tutto quanto sopra considerato, emergono abbastanza chiaramente le considerazioni che seguono.

- a. Non può disconoscersi che la Cassa Italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti sia un ente dotato di particolare autonomia normativa, tuttavia funzionalizzata al perseguimento del bene della vita prestabilito da norme di rango primario: la previdenza sostenibile **a favore della categoria per la quale è stata originariamente istituita**,²⁸ ovvero a favore dei geometri liberi professionisti che esercitino la professione con carattere di continuità.
- b. L'art. 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, rubricato "*Iscritti alla Cassa*" prevedeva che: "*Sono obbligatoriamente iscritti alla «Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri*". Peraltro, anche l'originaria stesura dell'art. 22 della Legge 20 ottobre 1982, n. 773, stabiliva che: "*L'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri*" Ma comunque proseguiva, disponendo che: "*L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale*".
- c. Diversamente, la novellata disposizione di cui all'art. 22 della stessa legge n. 773/1982,²⁹ introduce il requisito della continuità, prevedendo che "*L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale*".
- d. La giurisprudenza tutta ha ritenuto di rinvenire nelle norme ante privatizzazione l'identificazione delle "*categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti*" gli enti di previdenza obbligatoria privatizzati;³⁰ ovvero, nel caso della Cipag: i

²⁸ In ossequio a quanto sancito dall'art. 1, co. 3, del d.lgs. 509/1994.

²⁹ Come però modificata, prima della privatizzazione della Cassa, dalla legge 4 agosto 1990, n. 236.

³⁰ Sempre ai sensi dell'art. 1, co. 3, del d.lgs. 509/1994.

geometri liberi professionisti, che esercitino la professione con carattere di continuità.

Pertanto, *de iure condito*, appare acclarato che non grava sui geometri lavoratori dipendenti, già iscritti alla relativa gestione previdenziale Inps, l'obbligo d'iscrizione alla specifica Cassa di previdenza di categoria. E', invece, in facoltà di costoro iscriversi alla Cipag e ivi contribuire per la quota di reddito derivante dall'esercizio della professione di geometra, qualora esercitino tale libera professione con carattere di continuità.

7 Prospettive *de iure condendo*

Cionondimeno, si prospetta in questa sede una valutazione *de iure condendo*: ben potrebbe, invero, il legislatore statale modificare le disposizioni di rango primario, tornando ad imporre un'iscrizione coattiva alla Cipag per tutti gli iscritti all'Albo dei geometri³¹ oppure solo per coloro che³² effettivamente esercitino la libera professione anche senza carattere di continuità, non solo in costanza, ma altresì, nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente.

In una prospettiva di riforma, occorre in particolare tener conto:

- a) da un lato, dell'interesse del lavoratore all'unicità della contribuzione nonché della relativa prestazione pensionistica;
- b) dall'altro,
 - i. sia della tutela della categoria professionale, allorché potrebbe «guadagnare» un geometra contribuente, utile a sostenere finanziariamente la relativa Cassa di previdenza, in particolare, mediante il versamento della contribuzione integrativa;
 - ii. sia della tutela della professionalità del geometra, in termini di indipendenza lavorativa nonché di riconoscimento economico di una precipua prestazione professionale, ancorché resa in seno a un rapporto di lavoro dipendente.

Sommessamente si ritiene che particolare attenzione meriti tale ultima fattispecie: sono ampiamente rinvenibili nella realtà italiana geometri dipendenti di società o enti, che compiono, lavorando per il proprio datore di lavoro, atti professionali a rilevanza esterna.

In tali casi, secondo quanto statuito dalla Cipag, l'iscrizione alla Cassa potrebbe essere esclusa solo nell'ipotesi in cui l'interessato fosse inquadrato nel peculiare ruolo professionale di geometra, previsto nel CCNL applicato.

Nulla quaestio, infatti, in relazione all'esclusione dall'obbligo di iscrizione alla Cassa geometri per i "*tecnici comunali geometri*", pubblici dipendenti,

³¹ Come originariamente stabilito dalla legge 4 febbraio 1967, n. 37 e analogamente a quanto oggi sancito, con pochissime eccezioni, dalla «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», recata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

³² Come decretato dall'ordinamento statutario della Cipag.

sottoposti alla contribuzione Inps-gestione Inpdap, inquadrati e tutelati professionalmente da uno specifico ruolo tecnico, recante precipue mansioni settoriali.

Del tutto diverso, invece, appare il caso di lavoratori dipendenti presso taluni Istituti di credito, quando, abilitati alla professione di geometri e iscritti al relativo Albo, pur non essendo inquadrati come geometri, dovessero svolgere mansioni proprie di tale ruolo, in particolare, in relazione all'erogazione di mutui ipotecari nonché per l'adempimento di taluni obblighi di legge in materia di salute e sicurezza.

Presumibilmente, potrebbe trattarsi in concreto di perizie e di tutta l'attività di studio dei documenti catastali e urbanistici preordinata alla stesura delle stesse e, per quanto concerne gli aspetti di *security* e *safety*, si può pensare ad attività connesse alla gestione degli immobili, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salute e sicurezza nei cantieri.

Orbene, per quanto i soggetti in parola operino nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, appare arduo non cogliere elementi caratterizzanti una prestazione di opera professionale, in particolare, nei casi in cui gli stessi siano chiamati a redigere perizie di stima e di asseveramento.

La perizia stessa, infatti, costituisce un documento di giudizio atto ad individuare tecnicamente, in maniera oggettiva ed *erga omnes*, il valore commerciale dell'immobile da ipotecare.

Come noto, il mutuo potrà essere concesso in proporzione a una quota cospicua di tale valore, iscrivendo sull'immobile un'ipoteca di pari importo.

La prestazione peritale del geometra, pertanto, non deve essere resa nell'interesse della banca, ma di entrambe le parti del contratto di mutuo, mutuante e mutuatario.

In conformità, infatti, a quanto stabilito dal vigente codice di deontologia professionale dei geometri:³³ *"Il geometra deve conformare la propria condotta professionale ai principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di imparzialità, evitando ogni preconcetto di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione e affari"*.

In siffatte circostanze, il vincolo di subordinazione si dovrebbe estrinsecare esclusivamente in ciò che per i liberi professionisti è il procacciamento di affari e la scelta dei committenti, che, nel caso di lavoratore dipendente, sono gestiti dalla banca stessa e imposti al geometra.

A conferma di quanto rappresentato, si consideri che taluni istituti di credito lasciano al cliente la possibilità di avvalersi di un professionista di propria fiducia per acquisire la perizia occorrente alla stipula del contratto di mutuo. In ogni

³³ Pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 2007.

caso, inoltre, il costo della perizia figura solitamente fra gli oneri aggiuntivi del mutuo gravanti, in via diretta o indiretta, sul cliente della banca.

Nel contesto sopra delineato, in cui il geometra lavoratore subordinato renda una prestazione tecnico-professionale non tipizzata nel ruolo di appartenenza, può apparire arduo ritenere che la perizia non venga realmente redatta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

Ma, non solo il contratto di mutuo è bilaterale ed entrambi i contraenti sono egualmente interessati ad una giusta valutazione dell'immobile che verrà ipotecato, a garanzia della restituzione dell'importo mutuato, ma è l'intera collettività ad essere coinvolta.

Il geometra appartiene a una di quelle professioni c.d. protette che richiedono per il loro esercizio il superamento di un esame di Stato e l'iscrizione in un apposito Albo vigilato, a tutela di interessi di carattere pubblicistico.

L'ordinamento italiano si fa carico di sanzionare penalmente, all'art. 348 c.p., l'esercizio abusivo di una professione protetta, al fine di riservarne l'esercizio esclusivo a coloro nei confronti dei quali siano stati appurati particolari requisiti di competenza tecnico-professionale e di serietà morale e di autonomia intellettuale, che scongiurino quanto più possibile il rischio per il cittadino di imbattersi in soggetti incompetenti o portatori di interessi di parte.

Le norme del già citato codice di deontologia professionale nonché quelle regolamentari per l'uso del timbro emanate dai collegi provinciali fanno riferimento esclusivo ad attività professionali, nell'ambito di conferimenti di incarichi da parte di committenti per prestazioni d'opera intellettuale.

Anche il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante il *Regolamento per la professione di geometra*, istituita in luogo della vecchia figura di perito agrimensore, sembra riferirsi precipuamente all'esercizio di attività libero professionale, senza vincolo di subordinazione, collocando in un'apposita disposizione³⁴ la particolare disciplina delle situazioni di incompatibilità del libero professionista dipendente pubblico. La norma, peraltro, tutela anche economicamente il professionista, statuendo che, nei casi in cui i dipendenti medesimi effettuino prestazioni per Enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse, è consentito alle pp.aa. di liquidare ai propri impiegati i relativi corrispettivi, che *saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti, con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà.*

La contrattazione pubblica, poi, prevede appositi ruoli professionali - come già accennato in relazione ai Comuni, che individuano come coerenti e funzionali alle competenze istituzionali dell'ente pubblico lo svolgimento di attività altrimenti attratte nell'orbita della prestazione libero-professionale, consentendo di configurare rapporti di lavoro dipendente. Né, peraltro, vi è obbligo, per i

³⁴ Sub articolo 7.

geometri inquadrati presso gli enti locali, di mantenere l'iscrizione all'Albo professionale, essendo sufficiente il titolo conseguito e l'abilitazione alla professione.

In conclusione, *de iure condendo*, si potrebbe ritenere opportuno, allo scopo fondamentale di salvaguardare l'indipendenza e, quindi, l'imparzialità della prestazione professionale resa, distinguere gli importi percepiti dai geometri dipendenti per l'esercizio di attività libero professionali da quelli retribuiti in virtù di prestazioni di lavoro dipendente, espletati sotto la direzione del *dominus* datore di lavoro. A livello previdenziale, poi, bisognerebbe distinguerne necessariamente la relativa contribuzione, in ragione della diversa natura dei redditi, con assoggettamento alla contribuzione previdenziale della Cassa geometri per i redditi da lavoro autonomo e percossione da parte della gestione lavoratori dipendenti dell'Inps degli importi stipendiali.

Infine, pur osservandosi che, con riferimento ai principi generali che governano l'ordinamento previdenziale in funzione dell'adeguatezza della prestazione, la pratica della doppia contribuzione può esporsi a profili di criticità, in quanto non allineata alla generale finalità di unicità della posizione pensionistica, tuttavia deve evidenziarsi come, nel caso dei geometri liberi professionisti, non esista alcuna incompatibilità tra svolgimento di attività da lavoro dipendente e attività di lavoro autonomo. E', infatti, frequente per tale categoria l'apertura di partita IVA per lo svolgimento di prestazioni di lavoro professionali, rese parallelamente ma distintamente dallo svolgimento di lavoro dipendente, e, quindi, la contestuale iscrizione alla Cassa di appartenenza per l'assoggettamento ai relativi obblighi contributivi relativamente a tali prestazioni professionali.

Inoltre, si ricorda la novella recata dalla legge di Bilancio 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019,³⁵ che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo ai fini del conseguimento di un'unica pensione, anche dei periodi contributivi versati presso gli enti di previdenza privati e privatizzati.³⁶

Sebbene per il diritto alla pensione, in termini di determinazione dell'anzianità contributiva, con l'istituto del cumulo possano essere valorizzati solo periodi contributivi non coincidenti, per quanto riguarda, invece, *"la misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni"*.³⁷

³⁵ Art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha modificato l'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

³⁶ Di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

³⁷ Così chiarisce espressamente la circolare Inps numero 140 del 2017, acquisito il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota n. 7027 del 9 ottobre 2017.

Tutto quanto sopra riportato, si ritiene infine che, qualora il dipendente sia chiamato a svolgere un'attività di tipo professionale, diversa e ulteriore rispetto alle mansioni contrattualizzate a livello sindacale per il suo rapporto d'impiego, ben potrebbe essergli del pari riconosciuta, in una prospettiva *de iure condendo*, una garanzia previdenziale (nonché retributiva e di *welfare* di categoria) che sia specifica rispetto alla professione esercitata.